# Conferenza Episcopale Italiana

#### SERVIZIO NAZIONALE PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Prot. n. 47/14/IRC

Roma, 4 settembre 2014

All'attenzione dei Direttori degli Uffici diocesani per l'IRC e ai Presidenti delle Associazioni e Federazioni delle scuole dell'infanzia cattoliche

#### L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CATTOLICHE

Indicazioni e suggerimenti in vista di una più corretta attenzione alla dimensione religiosa e all'insegnamento della religione cattolica all'interno della proposta educativa generale delle scuole dell'infanzia cattoliche o di ispirazione cristiana

## Premessa: i motivi di questa lettera

Questa lettera circolare è inviata ai Direttori degli Uffici diocesani responsabili per l'IRC e anche ai Presidenti delle Federazioni e Associazioni che seguono le scuole dell'infanzia cattoliche o di ispirazione cristiana perché tutti conoscano e condividano le linee generali di una più precisa e corretta attenzione alla dimensione dell'*insegnamento della religione cattolica nelle scuole dell'infanzia cattoliche*<sup>1</sup>.

Tali scuole sono presenti spesso in maniera capillare in quasi tutte le nostre diocesi e sono normalmente, anche se in modo non esclusivo, associate alla FISM, per cui questa lettera dovrebbe favorire anche un dialogo schietto, basato sulla reciproca fiducia e aperto alla massima collaborazione tra i Direttori diocesani, i singoli Gestori e le varie articolazioni delle Federazioni o Associazioni che accompagnano queste scuole.

Negli scorsi mesi, il Servizio nazionale ha raccolto molte osservazioni e riflessioni emerse nel corso di vari incontri e convegni; ora si desidera ordinare ed esplicitare alcune indicazioni fondamentali perché tutti diventino consapevoli delle richieste formulate dalla nuova *Intesa per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche* (DPR n.175/2012), delle scadenze inderogabili che riguarderanno anche questa particolare tipologia di scuole a partire dall'anno scolastico 2017/2018 e quindi della necessità di compiere scelte concordate e condivise.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nel testo di questa lettera, con la dicitura di "scuole cattoliche" si vuole evidenziare soprattutto la comune vocazione valoriale ed educativa che caratterizza le "scuole cattoliche" propriamente dette e le "scuole di ispirazione cristiana", e che si esprime anche attraverso l'appartenenza di tutte queste scuole a Federazioni o Associazioni che si dichiarano legate alla Chiesa. Tutti conosciamo la distinzione giuridica, gestionale ed organizzativa tra le scuole cattoliche e le scuole di ispirazione cristiana, ma qui si intendono esplicitare maggiormente i comuni riferimenti presenti nei diversi Progetti educativi, i costanti legami con la comunità ecclesiale (al di là della questione della gestione ecclesiastica diretta o indiretta, oppure del riconoscimento formale o implicito), come pure la comune appartenenza al sistema nazionale di istruzione (anche attraverso le varie forme di riconoscimento e convenzione) che, per l'ambito dell'IRC, trova nuova espressione nel DPR n.175/2012.

Queste indicazioni, pertanto, interessano tutte le scuole dell'infanzia che intendono ispirarsi ai valori cristiani e sono legate alla Chiesa italiana: al di là delle significative e specifiche differenze esistenti tra di loro, esse sono di fatto considerate alla stessa stregua, perché, per quanto riguarda lo svolgimento dell'IRC, vengono considerate parte del grande sistema delle scuole pubbliche, accanto alle scuole statali, alle scuole degli enti locali e alle scuole non statali paritarie a gestione privata, le cosiddette scuole "a-cattoliche". Infatti, come verrà esplicitato meglio più avanti, per quanto riguarda l'IRC l'Ordinario diocesano ha nei loro confronti la stessa responsabilità e queste scuole hanno gli stessi obblighi di tutte le altre scuole appartenenti al sistema nazionale di istruzione, in quanto sono tutte scuole pubbliche.

Spetterà poi ai Direttori diocesani e alle Federazioni e Associazioni applicare a livello diocesano queste indicazioni, aiutando i Gestori delle singole scuole cattoliche a conoscere e attuare tutto ciò che prevede la normativa riguardo ad un corretto svolgimento dell'IRC anche nelle scuole dell'infanzia.

## 1. Considerazioni generali

- 1.1 Innanzitutto, per una corretta impostazione del problema, vanno richiamati due concetti generali che riguardano la natura della scuola cattolica e che sono stati esplicitati in maniera molto completa nella nuova Nota pastorale CEI dal titolo *La scuola cattolica risorsa educativa della chiesa locale per la società*<sup>2</sup>.
- a) La scuola cattolica si caratterizza e giustifica la sua presenza nel sistema nazionale di istruzione per <u>l'originalità e la specificità della sua proposta educativa e culturale</u>, la quale è tale per il suo esplicito richiamo alla visione cristiana della vita, della persona e dell'educazione. La sua identità deve essere chiarita nel Progetto educativo, così come previsto dalla L.62/2000: "*Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso*"; esso deve essere "in armonia con i principi della Costituzione" (art. 1,4a) e deve essere accettato "da chiunque richieda di iscriversi alla scuola" (art. 1,3).
- b) L'attenzione alla dimensione religiosa deve sempre costituire un aspetto qualificante del Progetto educativo della scuola cattolica. Affermano i Vescovi italiani: "Dimensione particolarmente importante del progetto educativo della Scuola Cattolica è l'educazione cristiana e, specificamente, l'insegnamento della religione. Tale dimensione è qualificante per l'identità della Scuola Cattolica".

Educazione cristiana e insegnamento della religione cattolica sono quindi due aspetti distinti ma non identici, anche se chiaramente connessi: entrambi devono essere esplicitati in ogni Progetto educativo e quindi devono essere articolati e declinati in specifiche azioni didattiche ed esperienziali, secondo le modalità che caratterizzano la scuola dell'infanzia.

1.2. Questa distinzione, conosciuta da tutti gli operatori della scuola cattolica, è ben esplicitata soprattutto nella Nota pastorale<sup>4</sup>, quando si afferma:

"L'insegnamento della religione cattolica è dimensione qualificante del progetto educativo di una scuola cattolica<sup>5</sup>. Per tale motivo tale insegnamento non può essere assente dai suoi curricoli, né è lecito pensare che possa essere sostituito dall'orientamento cristiano di tutta l'attività educativa della scuola.

La specifica identità scolastica di questo insegnamento costituisce al contrario un contributo quanto mai idoneo all'avvio di una riflessione culturalmente strutturata, oltre che sul fenomeno religioso, sull'incidenza anche culturale della fede cattolica nella vita delle persone e nella storia della nostra civiltà.

L'insegnamento della religione rappresenta un aspetto e un mezzo specifico che si colloca all'interno di una proposta educativa più ampia, che deve avere una sua originalità e un suo taglio particolare proprio in vista della finalità generale assegnata alla scuola cattolica".

<sup>5</sup> CEI, La scuola cattolica, oggi, in Italia, citato, n. 22.

2

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Può essere utile leggere soprattutto il capitolo 3 di questa nuova Nota pastorale della Commissione episcopale per l'educazione cattolica, la scuola e l'università, *La scuola cattolica risorsa educativa della chiesa locale per la società*, Roma, 11 luglio 2014.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> CEI – Commissione episcopale per l'Educazione Cattolica, *La scuola cattolica, oggi, in Italia,* Roma, 1983, n. 22. Riguardo ai due aspetti: "educazione cristiana" e "insegnamento della religione cattolica", può essere utile cercare di precisarne il significato riprendendo le considerazioni espresse al numero 2 del Sussidio Pastorale del Consiglio Nazionale della Scuola cattolica dal titolo *Scuola cattolica e IRC*, Roma 2004:

<sup>&</sup>quot;L'educazione cristiana rappresenta la finalità generale che la scuola cattolica - pur conservando assolutamente il suo carattere di scuola - deve raggiungere, finalità che così viene riassunta in un documento della Congregazione per l'educazione cattolica: «La Scuola Cattolica si differenzia da ogni altra scuola che si limita a formare l'uomo, mentre essa si propone di formare il cristiano e di far conoscere ai non battezzati, attraverso il suo insegnamento e la sua testimonianza, il mistero del Cristo che supera ogni conoscenza» (La scuola cattolica, n. 47). L'educazione cristiana fa riferimento quindi ad una dimensione generale della proposta educativa offerta dalla scuola cattolica, è una sua caratterizzazione generale che si riferisce al modo con cui viene presentato ogni contenuto educativo e al taglio particolare che si dà a ciò che si insegna e a come si insegna.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Nota pastorale della Commissione episcopale per l'educazione cattolica, la scuola e l'università, citata, n. 32.

In questo senso l'insegnamento della religione cattolica deve essere fatto oggetto di particolare attenzione nella programmazione degli insegnamenti delle scuole cattoliche; sarà anzi opportuno che la quota oraria riservata a questo insegnamento nei curricoli ordinari venga in essi potenziata, a dimostrazione tangibile del valore della cultura religiosa.

Da questa particolare cura per l'insegnamento della religione cattolica discende una speciale attenzione alla qualificazione dei rispettivi docenti, anche aldilà del richiesto riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano e dei competenti titoli di studio attualmente richiesti per questo delicato servizio scolastico".

1.3. Fin da subito, perciò, siamo chiamati a superare i molti dubbi che riguardano questo tema e che spesso vengono ripresentati negli incontri con gli operatori delle scuole cattoliche dell'infanzia, come se non fossero mai del tutto chiariti.

Oggi, infatti, non si può pensare di offrire un'educazione cristiana a tutti gli alunni (e questa è una condizione costitutiva per ogni scuola cattolica, accolta dai genitori fin dal momento dell'iscrizione e della accettazione del Progetto educativo) e poi non offrire o non avvalersi di un insegnamento come l'IRC. Esso, senza chiedere l'adesione alla fede cristiana, completa la formazione della persona in maniera coerente con il Progetto educativo proposto dalla scuola cattolica e rimane comunque aperto al confronto con le diverse situazioni personali e religiose, come prevedono anche le ultime Indicazioni nazionali e come mostra di fatto l'esperienza condotta da anni nelle scuole statali.

- 1.4 A partire da questa considerazione fondamentale, i Direttori diocesani incaricati dell'IRC hanno la responsabilità e il dovere di occuparsi delle condizioni in cui si svolge tale insegnamento non solo in tutte le scuole statali della propria diocesi, ma anche in ciascuna scuola cattolica o di ispirazione cristiana. Anzi, si dovrebbe quasi dire che esiste una responsabilità maggiore nei riguardi di queste scuole, perché in esse l'IRC rappresenta una dimensione qualificante.
- 1.5 In particolare, all'interno del necessario e fruttuoso rapporto con tutte le scuole cattoliche presenti in ciascuna diocesi, si auspica uno sforzo particolare perché che si crei e si rafforzi quel clima costruttivo di reciproca fiducia e stabile collaborazione tra Direttore diocesano e scuole cattoliche dell'infanzia, superando eventuali distanze, sospetti o pregiudizi che in più di un'occasione si sono manifestati anche in tempi recenti<sup>6</sup>.

Queste scuole molto diffuse nel nostro territorio nazionale rappresentano una modalità specifica e preziosa attraverso la quale le comunità cristiane svolgono la loro missione evangelizzatrice e quindi tutti si devono sentire impegnati - ciascuno secondo il proprio stato, il proprio ruolo ecclesiale e la propria competenza - perché queste scuole siano davvero scuole di qualità.

Per questo motivo, vengono ora esplicitate alcune indicazioni riguardanti due aspetti precisi e molto concreti, declinandoli secondo la prospettiva propria della scuola dell'infanzia.

## 2. Riguardo all'IRC

2.1. Innanzitutto, e questo riguarda tutte le scuole cattoliche, circa il profilo dell'IRC nella scuola cattolica si ricordano e ripropongono a tutti alcune delle considerazioni emerse nel recente Convegno nazionale dei Direttori diocesani<sup>7</sup>:

"In quanto appartenente all'unico sistema nazionale di istruzione, la scuola cattolica paritaria deve condividere «i principi di libertà stabiliti dalla Costituzione repubblicana» e quindi,

3

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Come appare evidente, il rapporto va creato e intensificato valorizzando la dimensione diocesana, affinchè emerga con chiarezza il legame tra ciascuna scuola cattolica e il Vescovo ordinario, anche attraverso l'azione degli Uffici diocesani. Questo impegno non può essere eluso, magari appellandosi al fatto che l'articolazione scolastica e anche quella delle Federazioni o Associazioni è suddivisa per ambiti provinciali.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Dalla Relazione del Prof. Sergio Cicatelli, L'IRC e la scuola cattolica, Seveso (MI), 1 aprile 2014.

vista la legittimità costituzionale dell'IRC concordatario in quanto espressione della laicità dello Stato (come sancito dalla Corte costituzionale con sentenza 203/89), proporre un IRC facoltativo.

È però coerente che gli studenti e i genitori che si rivolgono alla scuola cattolica debbano condividere il progetto educativo della scuola, di cui l'IRC è parte integrante e qualificante.

Perciò, se in linea di principio l'IRC deve rimanere facoltativo, di fatto esso sarà liberamente scelto dalla totalità degli alunni: non per costrizione, ma per convinzione".

2.2. In questo modo, si può avviare a definitiva soluzione anche la questione della tipologia<sup>8</sup> di IRC da attuare nella scuola cattolica dell'infanzia: non è più possibile eludere l'impegno a proporre in tutte le nostre scuole un profilo corretto e coerente di IRC.

Deve, infatti, essere conosciuta, condivisa e applicata la nuova Intesa (DPR 175/2012) indirizzata a tutte le scuole pubbliche (non solo a quelle statali), la quale chiede che tutte le scuole italiane, poiché tutte svolgono un servizio pubblico, adottino la specifica tipologia di IRC prevista dalle Intese tra il MIUR e la CEI<sup>9</sup>.

- 2.3. Come è stato ricordato, nulla vieta che una scuola cattolica possa ampliare la proposta educativa e didattica di ambito religioso, ma deve definire ed esplicitare nel suo Progetto educativo se e in quale modo desidera ampliare le ore o le attività di IRC, oppure se intende proporre esperienze educative cristiane ulteriori e diverse dall'IRC, che magari domandano un'esplicita adesione alla fede cattolica e quindi rispondono ad altri parametri e richiedono un ulteriore specifico consenso dei genitori. Infatti la stessa legge 62/2000 afferma: "Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa" (art. 1,3).
- 2.4. Va, infine, risolta definitivamente anche un'ultima e abituale obiezione, spesso enfatizzata per le scuole dell'infanzia, quando la scuola cattolica è l'unica scuola presente nel paese oppure i genitori appartenenti ad altre culture e religioni faticano ad accettare che i propri figli ancora piccoli frequentino l'IRC.

In questo casi, non bisogna rinunciare alla coerenza con il Progetto educativo, nè lasciarsi scoraggiare da critiche o paure, ma "è sempre indispensabile costruire un dialogo con le famiglie per ascoltare e comprendere la loro sensibilità, le loro attese e, nello stesso tempo, per offrire un'informazione corretta che aiuti a cogliere il valore del Progetto educativo della scuola e, coerentemente, il significato dell'IRC in quanto parte essenziale di questo progetto", <sup>10</sup>.

Infatti, i genitori che, al di là della loro motivazione personale, scelgono ed accolgono liberamente per i propri figli una scuola e un Progetto educativo cristiano, saranno aiutati dai Gestori, dagli insegnanti e dalle educatrici a comprendere che, anche in quella scuola dell'infanzia, l'IRC è una proposta educativa connotata da un approccio culturale e non catechistico, perché vissuta secondo le modalità scolastiche e quindi capace di tutelare la coscienza e la religiosità di ciascuno<sup>11</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Su questo tema, spesso le scuole cattoliche avevano evidenziato l'esigenza di una attuazione particolare dell'IRC che rispettasse le caratteristiche proprie di tali scuole. Ad esempio il Sussidio Pastorale del Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica "IRC e scuola cattolica" nel 2004 affermava esplicitamente: "Pertanto, pur dovendosi escludere per le scuole cattoliche in quanto scuole paritarie un ordinamento coincidente con quello pattizio, si può affermare che è auspicabile che il profilo dell'IRC nelle scuole che fanno parte del sistema nazionale di istruzione presenti la stessa fisionomia di fondo; nello stesso tempo, però, è legittimo ritenere che all'interno della scuola cattolica esso possa e debba caratterizzarsi con tratti specifici. Ciò, come si è detto, per due motivi: anzitutto tale insegnamento deve presentare una coerenza interna con il Progetto educativo della scuola cattolica; in secondo luogo, esso deve essere svolto in modo tale da risultare realmente un aspetto qualificante di questo tipo di scuola, come affermano i Vescovi. Le motivazioni e le finalità dell'IRC concordatario sembrano perfettamente condivisibili per un insegnamento che nella scuola cattolica si connota come obbligatorio e qualificato con approccio culturale". Ora il DPR 175/2012 permette di attuare pienamente questi auspici.

Anche riguardo ai contenuti da proporre nell'IRC, si veda l'Intesa sulle indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole dell'infanzia e nel primo ciclo di istruzione (DPR 11 febbraio 2010).

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Scuola cattolica e IRC, citato, cap. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> A partire dall'affermazione del documento *La scuola cattolica* già citato alla nota 3 in cui si dice che la scuola cattolica ha anche lo scopo di «far conoscere ai non battezzati, attraverso il suo insegnamento e la sua testimonianza, il mistero del Cristo che supera ogni conoscenza», tutti siamo consapevoli che si possono accogliere bambini non cattolici nelle scuole

#### 3. <u>Riguardo ai docenti di IRC</u>

3.1. Un secondo tema riguarda la scelta e la verifica di coloro a cui è affidato l'IRC nelle varie sezioni delle nostre scuole cattoliche dell'infanzia, perché i Direttori diocesani sono chiamati ad analizzare e ponderare secondo la nuova Intesa i due elementi imprescindibili che ciascun insegnante anche di queste scuole deve possedere: il titolo di studio adeguato e l'idoneità diocesana.

Riguardo ai titoli di studio, si tratta di conoscere con completezza ed applicare con precisione ciò che è previsto dal DPR 175/2012 e dalla successiva Circolare esecutiva (CM 2989 del 6 novembre 2012) per gli insegnanti di religione delle scuole dell'infanzia.

Riguardo all'idoneità, si tratta di attuare ciò che la normativa statale ed ecclesiale presentano nelle loro disposizioni generali per tutti gli IdRC.

A livello statale, la nuova Intesa (DPR 175/2012) ripropone solo i principi fondamentali:

- 2.5. L'insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano e da esso non revocata...
- 2.7. Il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'ordinario diocesano.

In ambito ecclesiale, il Codice di diritto canonico richiede che l'Ordinario verifichi il possesso dei requisiti di idoneità per gli IdRC delle scuole cattoliche **e anche** delle scuole statali (cfr. can. 804)<sup>12</sup>.

Una Delibera CEI del 1991, poi, introduce una certa specificazione nell'utilizzo dell'idoneità: "l'Ordinario ... determina l'ordine, grado e indirizzo scolastico in cui più fruttuosamente l'insegnante può esercitare la sua funzione sulla scorta della valutazione delle sue esperienze di servizio educativo, scolastiche e/o ecclesiali, e di eventuali colloqui e prove"<sup>13</sup>.

Riconoscere e verificare l'idoneità all'IRC anche a chi insegna nelle scuole cattoliche dell'infanzia, dunque, è un "atto dovuto" da parte dell'Ordinario ed è scontato sottolineare che ogni Direttore diocesano è chiamato all'impegno di richiedere/rilasciare l'attestazione di idoneità, naturalmente alle condizioni stabilite dal Decreto diocesano.

- 3.2. Come per le scuole statali, quindi, l'Ufficio diocesano dovrà certificare se gli insegnanti già in servizio nelle scuole cattoliche dell'infanzia possono continuare ad insegnare religione cattolica: ciascuno dovrà confermare la propria scelta in maniera chiara ed esplicita attraverso la richiesta o la conferma dell'idoneità da chiedere al Vescovo. Tuttavia, in occasione di questa verifica, è possibile che insegnanti già assunti in qualche scuola cattolica dichiarino, per motivi personali e legittimi, di non essere disponibili all'IRC. In questo caso, quindi, sarà necessario definire chi insegnerà religione cattolica in ciascuna specifica sezione.
- 3.3. Invece i futuri docenti, prima di essere assunti in una scuola cattolica, dovranno già essere in possesso dei titoli di studio adeguati, dell'idoneità diocesana e dovranno dichiarare se sono disponibili a svolgere l'IRC, così come avviene per gli insegnanti di sezione delle scuole dell'infanzia statali.

cattoliche e che vanno costruiti percorsi particolari per accompagnarli a "conoscere il mistero di Cristo" senza richiedere o pretendere una loro adesione di fede.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Il can. 804 §2 afferma: "L'Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali sono deputati come insegnanti della religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica".

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Per completezza, si riporta tutto il punto 2.2: "Per quanto riguarda l'abilità pedagogica, l'Ordinario si accerta che nel corso degli studi il candidato abbia curato anche la sua preparazione pedagogica (p. es., avendo seguito il curriculum pedagogico-didattico negli Istituti di Scienze Religiose), e determina l'ordine, grado e indirizzo scolastico in cui più fruttuosamente l'insegnante può esercitare la sua funzione sulla scorta della valutazione delle sue esperienze di servizio educativo, scolastiche e/o ecclesiali, e di eventuali colloqui e prove". *Delibera approvata a maggioranza assoluta* dalla XXXIV Assemblea Generale (6-10 maggio 1991), in NCEI 1991, 4/96. Non ha carattere propriamente normativo, tuttavia costituisce un indirizzo impegnativo, ai sensi e nei limiti dell'art. 18 dello Statuto della CEI.

- 3.4. In generale, comunque, non appare sostenibile l'idea che un insegnante di una scuola dell'infanzia paritaria debba *obbligatoriamente* insegnare IRC nella propria sezione (anche per rispetto di chi insegna con piena coscienza in una scuola cattolica e ne accetta il Progetto educativo, ma non desidera svolgere tale attività o non possiede i titoli per insegnarla), né è possibile assegnare l'IRC ad un insegnante di altra sezione (a meno che non svolga anche altre attività didattiche nella sezione) oppure alla coordinatrice (la quale non possiede questa competenza specifica).
- 3.5. Riguardo al tema dell'idoneità, infine, si ricorda che è in corso una riflessione su alcune ipotesi per definire nuove modalità di riconoscimento dell'idoneità all'IRC: ad esempio, un'idoneità a tempo oppure un'idoneità di prova per i nuovi insegnanti, oppure una modalità di verifica per chi insegna da anni, magari esaminando soprattutto il permanere del requisito canonico dell'eccellenza nell'abilità pedagogica, oppure un'idoneità valida solo per le scuole cattoliche.

## 4. <u>E adesso?</u> Azioni concrete per i Direttori diocesani

- 4.1. Viste tutte le precedenti considerazioni, appare evidente che ogni Direttore è chiamato a elaborare e possedere un quadro aggiornato, chiaro e sicuro:
- a) delle scuole dell'infanzia cattoliche o di ispirazione cristiana presenti nella propria diocesi<sup>14</sup>;
- b) della situazione degli insegnanti che svolgono l'IRC in queste scuole.

In alcune diocesi questo sta già avvenendo da anni, ma è necessario che tutti i Direttori si attivino, magari anche con l'aiuto di collaboratori che seguano in particolare le scuole cattoliche, perché siamo ben coscienti che questo richiede un'ulteriore e complessa mole di lavoro.

4.2. Appare necessario, infatti, riuscire a conoscere realmente la situazione dello svolgimento dell'IRC in ciascuna scuola dell'infanzia, come pure quella di ciascun insegnante che svolge questo servizio<sup>15</sup>.

Sappiamo, inoltre, che nei prossimi anni dovrà essere estesa anche alle scuole cattoliche la procedura per la nomina annuale delle insegnanti di religione, utilizzando la sequenza tipica delle insegnati di sezione nelle scuole statali, con la proposta dei Dirigenti/Gestori e la conferma dell'Ordinario, oppure inviando alla scuola la proposta di nomina degli IdRC specialisti.

Per questo, ogni Direttore è chiamato a realizzare nei prossimi anni (e comunque entro il 2017) queste tre azioni.

4.3. La **prima azione** è quella di creare (o implementare) un'anagrafe precisa, dettagliata ed aggiornata di tutte le scuole cattoliche e di ispirazione cristiana presenti nel territorio della diocesi (e questo dovrebbe essere fatto anche per tutte le scuole paritarie degli altri gradi).

Ogni anno, poi, andrà inviato in ciascuna scuola un elenco contenente l'indicazione nominativa dell'insegnante di religione assegnato a ciascuna sezione. Andrà, pertanto, costituito un elenco degli insegnanti in servizio nelle scuole dell'infanzia cattoliche che insegnano religione nella propria sezione, oppure degli insegnanti specialisti che insegnano nelle scuole cattoliche.

Anche di ciascuno di questi insegnanti, l'Ufficio deve essere in possesso dei dati personali e dei titoli di studio che accompagnano la concessione dell'idoneità all'IRC.

In allegato, mi permetto di proporvi un modello di queste due schede che dovranno essere poi adattate da parte di ciascuna diocesi.

4.4. Poiché la nomina degli insegnanti di IRC nelle scuole cattoliche dovrebbe sempre avvenire dopo un opportuno dialogo con i Gestori<sup>16</sup>, concretamente appare senz'altro più efficace

<sup>16</sup> Anche per non compiere scelte inopportune al momento dell'assunzione o creando equivoci tra gli insegnanti .

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> In questa lettera ci si riferisce solo alle scuole dell'infanzia, ma è chiaramente necessario che bisognerà lavorare per avere un quadro completo dell'IRC anche in tutte le scuole cattoliche, di ispirazione cristiana, come pure di tutte le scuole "a-cattoliche" presenti nel territorio diocesano e appartenenti agli altri gradi scolastici.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Questo può essere svolto efficacemente soprattutto con l'aiuto dei coordinamenti provinciali e locali delle Federazioni.

chiedere fin da subito che le singole scuole (magari attraverso un coordinamento delle Federazioni e Associazioni provinciali) forniscano ai Direttori diocesani un'informazione dettagliata circa la scelta dell'insegnante di IRC in ciascuna sezione e la certificazione del possesso dei requisiti (titolo e idoneità) necessari per svolgere l'IRC.

4.5. La **seconda azione** è quella di normalizzare la situazione degli insegnanti che svolgono l'IRC già assunti e tuttora in servizio, secondo quella procedura che molte diocesi hanno già realizzato negli scorsi anni.

Per quanto riguarda il possesso dei requisiti di studio previsti dalla normativa, ogni Direttore diocesano deve innanzitutto acquisire i dati riguardanti il pregresso: attraverso una dichiarazione fornita dal Gestore di ciascuna scuola, si accerti di chi, essendo in possesso del titolo previsto dalla precedente Intesa (di fatto l'essere maestro), abbia svolto anche l'IRC per almeno un anno nel periodo 2007-2012.

4.6. In seguito, per regolarizzare la situazione di quegli insegnanti in possesso del titolo ma non dell'idoneità all'IRC, è ragionevole prevedere che possano essere offerti percorsi e modalità diversificate nelle singole diocesi: in ogni caso, non può essere dato un riconoscimento generalizzato dell'idoneità a tutti gli insegnanti di sezione che finora hanno svolto l'IRC, ma vanno organizzati percorsi di aggiornamento specificamente dedicati a loro, anche se poi negli anni successivi la formazione in servizio potrà essere svolta insieme con tutti gli altri docenti.

Nella scelta del percorso di formazione, comunque, vanno anche considerate le condizioni concrete in cui operano gli insegnanti delle scuole dell'infanzia paritarie, ricordando ad esempio: un orario di lavoro superiore a quello degli insegnanti statali; il numero di ore previsto dal contratto di lavoro per l'aggiornamento e la formazione; la necessità "pratica" di agire affinché "tutti" gli insegnanti già in servizio possano riuscire ad avere la necessaria idoneità.

Il Direttore sappia collaborare con le realtà presenti sul territorio, innanzitutto le FISM ma anche altri centri di formazione (come gli ISSR), ricordando che l'idoneità non è un titolo di studio raggiunto una volta per sempre, ma l'espressione di un legame vitale tra ciascun singolo insegnante e la propria Chiesa locale, reso visibile attraverso un Decreto del Vescovo.

- 4.7. La **terza azione**, invece, riguarda l'approccio con i nuovi insegnanti, visto che l'Intesa chiede (e dal 2017 sarà vincolante) che essi siano già in possesso non solo dell'idoneità, ma anche dei titoli di studio adeguati e tutti siamo coscienti che dal 2017 il nuovo titolo di studio minimo per poter iniziare ad insegnare religione cattolica in una sezione delle scuole dell'infanzia sarà il Master accademico di secondo livello in Scienze religiose<sup>17</sup>.
- 4.8. Si consideri, ad esempio, il caso di un Gestore che si trovi nella necessità di dover assumere un nuovo insegnante, e magari debba procedere all'assunzione in un tempo anche molto breve (nei casi di interdizione per maternità o di passaggio in ruolo nella scuola statale, infatti, subito e per un tempo prolungato deve essere garantita la continuità del servizio).

Ogni Direttore diocesano ricordi a ciascun Gestore che al candidato vanno fatte due richieste distinte: la disponibilità/titolarità ad essere insegnante di sezione in una scuola cattolica, ma anche la disponibilità/titolarità ad essere anche insegnante di religione cattolica in quella sezione.

Per il primo aspetto il Gestore può essere considerato "competente" a procedere, attraverso la verifica dei titoli di studio posseduti (e se sono adeguati per iniziare ad insegnare oggi!); per il secondo aspetto, invece, bisogna ricordare al Gestore che deve verificare che l'insegnante sia in possesso prima di tutto del titolo per insegnare religione e poi anche dell'idoneità che solo il Vescovo può rilasciare.

In caso contrario e magari per un tempo prolungato, verrà assunto un insegnante al quale

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Questo, infatti, è il titolo specifico per poter iniziare ad insegnare religione come insegnanti di sezione, ottenibile da chi è già in possesso di una Laurea, prevedibilmente una Laurea in Scienze della formazione primaria. Appare invece improbabile che si presentino candidati in possesso della Laurea Magistrale in Scienze religiose (cfr. DPR 175/2012, art. 4.2.2) perché questo è un titolo di studio superiore, specifico per gli insegnanti specialisti, ma che da solo non permette di essere assunti come insegnante di sezione in una scuola dell'infanzia.

non si potrà affidare l'IRC nella propria sezione e quindi ci si troverà nella necessità di affidare questo incarico specifico ad uno "specialista".

4.9. Con riferimento a quanto appena richiamato, quindi, è opportuno che Direttori e Gestori condividano questi suggerimenti fin da questo nuovo anno scolastico e riescano ad applicarli anche prima dell'agosto 2017 (dato che dal giorno 1 settembre 2017 scatta l'obbligo di assumere soltanto insegnanti già provvisti dell'idoneità e dei titoli adeguati).

È da prevedere, infatti, che già in questi anni aumenteranno gli insegnati delle scuole dell'infanzia che non saranno in grado di ottenere il titolo di qualificazione professionale adeguato per poter iniziare ad insegnare anche religione cattolica, dato che, in base alla nuova normativa, non è sufficiente possedere il Diploma magistrale o la Maturità magistrale per poter accedere al Master di secondo livello.

Bisogna, quindi, essere ben consapevoli delle conseguenze che una scuola dovrà affrontare qualora, ad esempio, si assumano come insegnanti di sezione (pensando di affidare a loro anche l'IRC) persone che non solo sono sprovviste del titolo richiesto per l'IRC, ma non sono nemmeno in grado di acquisirlo entro breve tempo o perché sprovviste di una Laurea per poter frequentare il Master biennale o perché la sede dell'Istituto che rilascia questo titolo non è facilmente raggiungibile (per motivi di distanza o per il carico di lavoro richiesto).

#### 6. Conclusione

Al termine di queste considerazioni, chiedo a ciascun Direttore diocesano, con il sostegno del proprio Vescovo, di realizzare questi adempimenti, anche se spesso si fatica ad accogliere un'ulteriore incombenza: dobbiamo riservare nei nostri Uffici, magari con l'aiuto di nuovi collaboratori, una chiara e formale attenzione all'IRC nelle scuole cattoliche - soprattutto nelle numerose scuole dell'infanzia - affinché esse siano aiutate e messe nelle condizioni di assicurare una buona qualità alla loro proposta educativa anche nello svolgimento dell'IRC.

Per favorire tutto questo, diventa indispensabile valorizzare gli incontri a livello diocesano con tutti i Gestori e con le Associazioni o Federazioni, ma anche realizzare una maggiore collaborazione tra Direttori responsabili dell'IRC delle diocesi vicine e i responsabili delle Federazioni provinciali o regionali, ad esempio organizzando insieme un incontro annuale, così da riuscire a rilanciare quella ricca e fruttuosa collaborazione regionale già attiva in alcuni territori.

Assicurando la più completa disponibilità del Servizio nazionale a seguire e sostenere ogni iniziativa locale, vi saluto e vi accompagno con la preghiera.

don Daniele Saottini *Responsabile*